

2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

3. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l'importo della cauzione relativa ai titoli di importazione è pari all'aliquota doganale calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003, applicabile il giorno della domanda.

4. Per poter beneficiare della riduzione dell'aliquota doganale di cui all'articolo 1 occorre presentare, al momento dell'immissione in libera pratica, un documento di trasporto e un certificato di circolazione EUR.1, in conformità delle disposizioni contenute nel protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo, rilasciati in Egitto e relativi al lotto di cui trattasi.

#### Articolo 4

1. Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 di ogni lunedì (ora di Bruxelles).

Entro il giorno feriale successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC a otto cifre, che hanno formato oggetto di domande di titoli di importazione.

2. Il titolo di importazione è rilasciato l'ottavo giorno feriale successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande, sempre che non sia stato raggiunto il quantitativo di cui all'articolo 1.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, la durata di validità del titolo di importazione è limitata alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

3. Se i quantitativi richiesti nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente di cui all'articolo 1, la Commissione fissa, entro il settimo giorno feriale succes-

sivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande per la settimana di cui trattasi, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti nel corso di detta settimana, respinge le domande presentate per le settimane successive e interrompe il rilascio dei titoli di importazione fino alla fine dell'anno in corso.

4. Se il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo di importazione è inferiore al quantitativo richiesto, l'importo della garanzia di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è ridotto in proporzione.

#### Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica le seguenti informazioni:

- a) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, con l'indicazione della data di rilascio nonché del nome e dell'indirizzo del titolare;
- b) l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese di immissione in libera pratica, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica, ripartiti per codice NC.

Le informazioni di cui al primo comma devono essere comunicate separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso.

#### Articolo 6

Si applica l'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

#### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione